

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

## 11<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

### 30° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 MARZO 1975

Presidenza del Presidente POZZAR

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE DELIBERANTE

##### Seguito della discussione congiunta:

«Pensione ai patrocinatori legali» (24)  
(*D'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri*);

«Norme per la proroga della durata in carica del Presidente, del Vice presidente, del Comitato dei delegati, del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori» (423) (*D'iniziativa dei senatori Marotta ed altri*);

«Diritto dei figli maggiorenni inabili alla pensione indiretta e di reversibilità della Cassa di previdenza e assistenza per gli avvocati e procuratori» (600) (*D'iniziativa del senatore Bermami*);

«Modifiche alle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense» (772) (*Di iniziativa dei senatori Santalco ed altri*);  
«Aumento delle contribuzioni riguardanti

la previdenza e l'assistenza forense» (1304)  
(*D'iniziativa dei senatori Marotta ed altri*);

«Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense» (1824) (*Di iniziativa dei deputati Rognoni ed altri*)  
(*Approvato dalla Camera dei deputati*);

##### approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1824, con assorbimento dei disegni di legge nn. 24, 423, 600, 772 e 1304:

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 436, 438, 439 e <i>passim</i>
DEL NERO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale . . . . .	437, 438 439 e <i>passim</i>
FERRALASCO . . . . .	438, 439, 442 e <i>passim</i>
GAUDIO . . . . .	437, 438
GIULIANO . . . . .	446
MAROTTA . . . . .	443
OLIVA . . . . .	442, 445, 446
PETRONE . . . . .	439, 442, 445
TORELLI, relatore alla Commissione . . . . .	437, 438 441 e <i>passim</i>
VARALDO . . . . .	439, 442, 443

*La seduta ha inizio alle ore 11,10.*

MANENTE COMUNALE, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

## IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- « Pensione ai patrocinatori legali » (24), di iniziativa dei senatori Nencioni ed altri;
- « Norme per la proroga della durata in carica del Presidente, del Vice Presidente, del Comitato dei delegati, del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori » (423), d'iniziativa dei senatori Marotta ed altri;
- « Diritto dei figli maggiorenni inabili alla pensione indiretta e di reversibilità della Cassa di previdenza e assistenza per gli avvocati e procuratori » (600), d'iniziativa del senatore Bermani;
- « Modifiche alle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense » (772), d'iniziativa dei senatori Santalco ed altri;
- « Aumento delle contribuzioni riguardanti la previdenza e l'assistenza forense » (1304), d'iniziativa dei senatori Marotta ed altri;
- « Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense » (1824), di iniziativa dei deputati Rognoni ed altri (Approvato dalla Camera dei deputati);

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1824, con assorbimento dei disegni di legge nn. 24, 423, 600, 772 e 1304

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: « Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense », d'iniziativa dei deputati Rognoni, Ballardini, Bozzi, Reggiani, Cascio, Tarabini, Bosco, Macchiavelli, Castelli, Felici, Principe, Fagone, Padula, Bressani, Calvetti, Speranza, Guerrini, Achilli, Riccio Stefano, Boldrin, Musotto, Erminero, Azzaro, Cristofori, Sgarlata, Tantalo, Sangalli, Caiazza, Salvatori, Semeraro, Gun-

nella, Girardin, Amodio, Lenoci, de' Cocci e Cattanei, già approvato dalla Camera dei deputati; « Pensione ai patrocinatori legali », d'iniziativa dei senatori Nencioni, Artieri, Bacchi, Basadonna, Bonino, Crollanza, De Fazio, De Sanctis, Dinaro, Filetti, Fiorentino, Franco, Lanfrè, La Russa, Latanza, Majorana, Mariani, Paziienza, Pecorino, Pepe, Pisanò, Plebe, Tanucci Nannini e Tedeschi Mario; « Norme per la proroga della durata in carica del Presidente, del Vice Presidente, del Comitato dei delegati, del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori », d'iniziativa dei senatori Marotta, Viviani, Lisi, Tortora, Sabadini, De Matteis, Cucinelli, Minnocci, Cipellini, Albertini, Grossi e Cavezzali; « Diritto dei figli maggiorenni inabili alla pensione indiretta e di reversibilità della Cassa di previdenza e assistenza per gli avvocati e procuratori », d'iniziativa del senatore Bermani; « Modifiche alle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense » d'iniziativa dei senatori Santalco, Sammartino, Russo Arcangelo e La Rosa; « Aumento delle contribuzioni riguardanti la previdenza e l'assistenza forense », d'iniziativa dei senatori Marotta, Cucinelli, Licini, Torelli, Viviani, Martinazzoli, Gatto Eugenio, Signori, Cassiani, Gaudio, Zuccalà, Albertini, Peritore e Cirielli.

Abbiamo terminato la precedente seduta del 19 febbraio con l'approvazione di un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 9 del disegno di legge n. 1824. Proseguiamo pertanto da questo punto, esaminando un emendamento del senatore Gaudio, tendente ad aggiungere dopo l'articolo 9 il seguente articolo:

## Art. 9-bis.

Il periodo di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori legali, non coincidente con il periodo di servizio, di ruolo o non di ruolo, successivamente prestato alle dipendenze dello Stato, di Enti locali, di Enti pubblici o privati, è utile e riconoscibile a favore di chi ne faccia richiesta ai fini del

11<sup>a</sup> COMMISSIONE

30° RESOCONTO STEN. (5 marzo 1975)

trattamento di quiescenza a carico dello Stato o degli Enti sopra indicati.

I dipendenti dello Stato o degli Enti di cui al precedente comma, di ruolo o non di ruolo, iscritti alla suddetta Cassa, possono chiedere il trasferimento dell'importo globale dei contributi obbligatori versati ed il ricongiungimento a quelli corrisposti alle Amministrazioni dello Stato o degli Enti da cui dipendono per ottenere il trattamento ordinario di quiescenza.

Le Amministrazioni dello Stato o degli Enti di cui al primo comma, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, ne determineranno le modalità di attuazione e stabiliranno, sulla base dell'ultimo stipendio percepito dal richiedente, l'importo dei contributi da versare, a titolo integrativo, alle Amministrazioni stesse dello Stato o degli altri Enti per ogni anno di iscrizione alla Cassa che sia utile e riconoscibile in base alla presente e alle precedenti leggi.

**T O R E L L I**, *relatore alla Commissione*. Sono contrario perchè si tratta di un articolo che riguarda principalmente lo Stato e gli enti locali, pubblici e privati. La Cassa, allorchè un iscritto si cancella, sarebbe tenuta a restituire le somme versate, mentre l'importo dei contributi che — in base all'emendamento — dovrebbe essere versato a titolo integrativo alle amministrazioni statali, non può assolutamente essere posto a carico della Cassa, ma della persona beneficiante, ossia dell'iscritto alla Cassa.

**DEL NERO**, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è contrario per i motivi illustrati dal relatore e tiene a far presente che l'emendamento comporterebbe, senza dubbio, anche oneri a carico dello Stato e degli enti locali. Inoltre, come ho già osservato alla Commissione lavoro della Camera, dove si è discusso questo problema, la disposizione sulla « pensione unica », in corso di esame e di trattazione anche in sede sindacale, affronterà tutta la tematica del passaggio da un

tipo di assicurazione ad un altro; in quel quadro generale si vedrà come valutare i periodi assicurativi in caso di passaggio da una Cassa previdenziale ad un'altra cercando di non creare oneri eccessivi per le Casse che ricevono e per quelle che versano i contributi. Quindi, sarebbe opportuno ritirare l'emendamento con la motivazione che il suo contenuto rientrerà nell'esame del provvedimento per la pensione unica. In tal modo, senatore Gaudio, lei eviterà un voto contrario, perchè oggi non potremmo che dire di no.

**G A U D I O**. Posso anche ritirare il mio emendamento dopo le dichiarazioni del Sottosegretario e del relatore, anche se devo manifestare un certo dissenso visto che con l'INPS si effettuano già ricongiungimenti di servizi prestati da impiegati che hanno contratto rapporti con le amministrazioni dello Stato. Si veda il caso degli insegnanti supplenti, i quali in un primo momento versano i contributi all'INPS e nel momento in cui diventano insegnanti di ruolo hanno diritto a richiedere il trasferimento e il ricongiungimento dei contributi presso l'amministrazione dello Stato. Devo dire che non ho potuto adeguatamente approfondire la materia; ritengo però che l'onere di cui si è parlato non ci sia nel senso che, nel momento in cui si trasferiscono e si ricongiungono i contributi di due amministrazioni, è l'interessato, e non lo Stato, che viene obbligato ad integrare i contributi versati alla prima amministrazione. Comunque, lo scopo primo del mio emendamento era di essere discusso e approvato, ma subordinatamente esso si proponeva di richiamare l'attenzione su un grave problema che interessa tanti professionisti. Sono quindi disposto a ritirarlo e a convertirlo in un invito al Governo affinché studi il problema da me sollevato nel quadro della più ampia materia a cui ha accennato il Sottosegretario. Vorrei inoltre invitare la Presidenza della Commissione perchè voglia mettere all'ordine del giorno l'esame del disegno di legge n. 1059, presentato il 12 aprile 1973, che riguarda la questione trattata nel mio emendamento in un contesto più generale, non riferendosi cioè soltanto agli

11<sup>a</sup> COMMISSIONE

30° RESOCONTO STEN. (5 marzo 1975)

avvocati e ai procuratori legali, e che, oltre alla mia modesta firma, porta anche quella di altri. Sono dunque disposto a ritirare il mio emendamento; vorrei però avere delle assicurazioni sulle mie richieste, che qui ancora puntualizzo, e cioè che il mio emendamento suoni come invito al Governo per la trattazione della materia, e che venga preso in esame dalla Commissione il disegno di legge n. 1059 riguardante il riconoscimento a favore dei dipendenti dello Stato, degli Enti locali, degli Enti pubblici o privati, ai fini del trattamento di quiescenza, del periodo di iscrizione a qualsiasi Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per i liberi professionisti, non coincidente con il periodo di servizio alle dipendenze di dette Amministrazioni.

**P R E S I D E N T E .** Rispondo subito all'invito rivoltomi, comunicandole, senatore Gaudio, che purtroppo il disegno di legge n. 1059 è assegnato all'esame della 1<sup>a</sup> Commissione, mentre è deferito alla nostra Commissione soltanto per il parere.

**G A U D I O .** Allora io prego la Presidenza di usarvi la benevolenza di trasmettere la mia richiesta, in forma ufficiale, alla 1<sup>a</sup> Commissione.

**D E L N E R O , sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.** Accolgo l'invito che io stesso avevo sollecitato. Come il senatore Gaudio ha messo in luce dovremo affrontare un aspetto complesso di tutta la problematica, dovremo cioè trovare il modo per ricongiungere i periodi assicurativi relativi ad attività libero-professionali ai periodi attinenti ad attività subordinate svolte alle dipendenze di amministrazioni statali.

**G A U D I O .** Occorre anche considerare che vi sono casi in cui non si raggiunge il minimo, nè con i contributi del primo periodo, nè con i contributi del secondo periodo, separatamente considerati, e sarebbe veramente strano che i versamenti venissero restituiti all'interessato con un valore certamente diverso da quello che avevano al momento del versamento. Comunque, ritiro l'emenda-

mento, ferma restando la validità del suo contenuto.

**P R E S I D E N T E .** Ritirato l'emendamento aggiuntivo del senatore Gaudio, passiamo all'esame dell'articolo 10, di cui do lettura:

Art. 10.

La concessione delle pensioni di anzianità, invalidità ed indiretta in ogni caso è subordinata alla dimostrazione che l'iscritto abbia esercitato con carattere di continuità la libera professione forense rispettivamente per 25, 10 e 5 anni.

I senatori Ferralasco e Marotta hanno presentato il seguente emendamento tendente ad aggiungere, alla fine dell'articolo, il seguente comma:

« Gli avvocati, di cui all'ultimo comma dell'articolo 2, già nominati consiglieri della Corte dei conti o del Consiglio di Stato alla data del 31 dicembre 1971 conseguono la pensione di anzianità a 65 anni di età, semprechè a tale data abbiano compiuto 50 anni di età ed almeno 20 anni di attività professionale e di iscrizione alla Cassa. Gli anni mancanti, per raggiungere i 20 di iscrizione alla Cassa, possono essere riscattati versando la somma di lire 400.000 per ogni anno mancante, entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge ».

Devo fare un'osservazione di carattere procedurale: l'ultimo comma dell'articolo 2 non fa riferimento agli avvocati già nominati consiglieri della Corte dei conti o del Consiglio di Stato. Era stato presentato un emendamento a detto articolo tendente ad aggiungere questo riferimento, ma tale emendamento fu poi ritirato.

**F E R R A L A S C O .** Possiamo togliere le parole « di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 ».

**T O R E L L I , relatore alla Commissione.** Sono, comunque, contrario all'emendamento perchè gli avvocati nominati consiglieri della

Corte dei conti o del Consiglio di Stato hanno diritto di percepire la pensione come appartenenti alla magistratura, hanno diritto ad una liquidazione, ed hanno la possibilità di percorrere una lunga carriera fino all'età di 70 anni, con uno sviluppo del trattamento economico e con un trattamento di quiescenza e di previdenza molto ragguardevoli.

FERRALASCO. Le osservazioni di carattere generale del senatore Torelli non possono non trovarci consenzienti. Tuttavia, l'emendamento ora presentato ha un limitato significato di sanatoria che interessa solo poche persone, e, quindi, appare anche del tutto sopportabile dal punto di vista dell'onere finanziario. Tale emendamento mira alla concessione della pensione di anzianità a 65 anni agli avvocati nominati consiglieri della Corte dei conti o del Consiglio di Stato alla data del 31 dicembre 1971, sempre che a tale data abbiano compiuto 50 anni di età ed almeno 20 di attività professionale e di iscrizione alla Cassa.

Insisto quindi nel mantenimento di tale emendamento che comporta per la Cassa un onere limitatissimo e nello stesso tempo rende giustizia ad una categoria di persone di scarsissima entità numerica.

PETRONE. L'emendamento presentato dal senatore Ferralasco richiede un discorso estremamente esplicito, dal momento che è necessario innanzitutto comprendere la situazione. La Cassa venne istituita nel 1952. La legge stabilisce, che chi nel 1952 aveva compiuto 30 anni, per avere diritto alla pensione doveva compiere 25 anni di iscrizione alla Cassa. Tale prescrizione è invece limitata a 20 anni per coloro che avevano raggiunto i 40 anni di età nel 1952.

L'emendamento comporterebbe che chiunque nel 1971 abbia compiuto 20 anni di attività professionale (non parlo cioè di iscrizione alla Cassa, ma solo di esercizio professionale) possa costituirsi il diritto alla pensione all'età di 65 anni, pagando, per raggiungere 20 anni di iscrizione, 400 mila lire l'anno. Ciò significa che se un avvocato fosse iscritto all'albo professionale, ma non iscritto alla Cassa, potrebbe addirittura pagare 20

annualità per avere diritto alla pensione a 65 anni.

Va inoltre considerato che l'avvocato che diventa Consigliere di Stato o Consigliere della Corte dei conti compie una scelta ben precisa, ed è semplicemente assurdo che possa, nel contempo, maturare la pensione come avvocato iscritto alla Cassa. Si potrebbe venire a creare, insomma, una serie di situazioni paradossali.

VARALDO. Per quanto mi riguarda vorrei fare solo una brevissima considerazione, e cioè che mi sembra che tale questione debba, in definitiva, essere considerata nell'ambito del problema della « pensione unica ». Non mi sembra, quindi, quello proposto dal senatore Ferralasco, un approccio metodologico esatto e valido.

DEL NERO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi dichiaro contrario all'emendamento proposto per le motivazioni, alle quali mi associo, espresse dal relatore e dal senatore Varaldo. Se tale emendamento fosse accettato, infatti, concederemmo un ulteriore riconoscimento ad una categoria che ha già raggiunto una adeguata protezione giuridica.

Inoltre non mi sembra che questa possibilità di recupero degli anni passati con il versamento di lire 400.000 per anno sia molto positiva, considerate le condizioni finanziarie fallimentari della Cassa per gli avvocati.

Per tutta questa serie di motivi, ripeto, esprimo parere contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Ferralasco e Marotta.

*(Non è approvato).*

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 10.

*(È approvato).*

Art. 11.

Gli avvocati e procuratori legali, che esercitano la libera professione forense con carat-

11<sup>a</sup> COMMISSIONE

30° RESOCONTO STEN. (5 marzo 1975)

tere di continuità ed ai quali, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, sia stato consentito di corrispondere il contributo personale obbligatorio annuo ridotto a metà, devono regolarizzare la loro situazione contributiva versando alla Cassa l'ammontare dei contributi non versati, con gli interessi del 4,50 per cento.

A coloro che risultino già percepire la pensione forense ridotta a metà, qualora intendano regolarizzare la loro posizione contributiva, è corrisposta la pensione intera a decorrere dal primo del mese successivo a quello del versamento previsto dal comma precedente.

L'articolo 37 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, e l'articolo 16 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, sono abrogati.

(È approvato).

#### Art. 12.

Le cancellerie e segreterie giudiziarie e amministrative e gli altri uffici competenti hanno l'obbligo di segnalare semestralmente, per i provvedimenti disciplinari ed amministrativi di competenza, ai consigli degli ordini forensi ed alla Cassa le inadempienze nella corresponsione dei contributi previdenziali da parte degli avvocati e procuratori legali.

(È approvato).

#### Art. 13.

La misura dell'aggio da corrisondersi alle cancellerie e segreterie giudiziarie per assolvere le incombenze previste dalle leggi 11 dicembre 1939, n. 1969, e 7 febbraio 1956, n. 65, è fissata nel 5 per cento; il consiglio di amministrazione della Cassa può stabilire delle percentuali di aggio aggiuntive, non superiori al 5 per cento, a favore delle persone incaricate di svolgere tali mansioni.

(È approvato).

#### Art. 14.

La Cassa corrisponde a persone, uffici ed enti, incaricati del prelevamento, custodia e

vendita delle marche « Cicerone », un aggio non superiore all'1,50 per cento.

Al personale addetto ai servizi ispettivi e di verifica delle cancellerie e segreterie giudiziarie può essere corrisposto un compenso non superiore allo 0,50 per cento dei proventi netti della vendita delle marche « Cicerone ».

L'aggio ed il compenso previsti nei commi precedenti sono erogati a titolo di indennità per il rischio della gestione e per le maggiori spese incontrate e lavoro svolto.

La misura dell'aggio e del compenso, entro i limiti sopra specificati, è fissata dal consiglio di amministrazione della Cassa, che determina altresì le modalità di erogazione degli stessi.

(È approvato).

#### Art. 15.

Al presidente, al vicepresidente, ai componenti il comitato dei delegati, il consiglio di amministrazione e la giunta esecutiva, sono dovute le indennità di viaggio e di soggiorno nelle misure spettanti al direttore aggiunto di divisione ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836, nonché il rimborso delle spese di trasporto sostenute. A ciascuno degli anzidetti amministratori è riconosciuto, altresì, il rimborso delle spese sostenute nella propria sede per i trasferimenti e gli incarichi disposti dalla Cassa.

Il comitato dei delegati determina ogni due anni le indennità spettanti al presidente ed agli altri componenti effettivi del collegio dei revisori dei conti. Agli stessi ed ai membri supplenti è corrisposto un gettone di presenza, la cui misura è fissata ogni due anni dal comitato dei delegati.

(È approvato).

#### Art. 16.

Il primo comma dell'articolo 13 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente: « Il collegio dei revisori dei conti è costituito da cinque membri, dei quali uno è designato dal Ministro di grazia e giustizia,

11<sup>a</sup> COMMISSIONE

30° RESOCONTO STEN. (5 marzo 1975)

uno dal Ministro del tesoro, uno dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e due sono prescelti, tra gli iscritti alla Cassa, dal Consiglio nazionale forense. Analogamente si procede alla nomina di cinque revisori supplenti ».

(È approvato).

#### Art. 17.

Alla lettera a) dell'articolo 6 della legge 12 marzo 1968, n. 237, sono aggiunte le seguenti parole: « qualora il comitato dei delegati della Cassa deliberi che detta riscossione avvenga tramite i ruoli affidati agli esattori delle imposte dirette con l'obbligo del non riscosso come riscosso e con le forme e i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette, l'esattore verserà alla Cassa, per il tramite del ricevitore provinciale, le quote ad essa spettanti ».

(È approvato).

#### Art. 18.

I provvedimenti previdenziali ed assistenziali previsti dall'articolo 19 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, possono essere adottati anche a favore di familiari superstiti di avvocati e procuratori legali deceduti prima della istituzione della Cassa, purchè risulti che questi abbiano esercitato la libera professione forense e siano stati iscritti al disciolto ente di previdenza forense.

Il secondo comma dell'articolo 19 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, è sostituito dal seguente: « I provvedimenti previsti nel presente articolo non saranno validi se non abbiano riportato il voto favorevole di un numero di delegati che rappresenti i tre quinti degli iscritti alla Cassa e se alla seduta non abbiano partecipato almeno quindici delegati ».

(È approvato).

#### Art. 19.

Il terzo comma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 991, è sostituito dal se-

guente: « La concessione del suddetto contributo deve essere adottata con provvedimento approvato da un numero di delegati che rappresenti i tre quinti degli iscritti alla Cassa, in una seduta alla quale abbiano partecipato almeno quindici delegati ».

(È approvato).

#### Art. 20.

Il beneficio di cui alla legge 19 maggio 1971, n. 395, è esteso alle vedove di tutti gli avvocati e procuratori legali, esercenti la libera professione forense, caduti vittime dei nazifascisti durante l'ultima guerra.

**T O R E L L I**, *relatore alla Commissione*. Voglio solo far presente che la decorrenza del beneficio deve intendersi la stessa di quella prevista dalla legge 19 marzo 1971, n. 395, richiamata nell'articolo.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 20.

(È approvato).

#### Art. 21.

Il Ministro di grazia e giustizia, con decreto emanato su parere del consiglio di amministrazione della Cassa, autorizza la Cassa stessa ad aumentare proporzionalmente l'importo delle quote di pensione ogni qualvolta l'indice del costo generale della vita, calcolato dall'Istituto centrale di statistica, subisca una variazione superiore al dieci per cento. Contestualmente il Ministro di grazia e giustizia autorizza la Cassa, in corrispondenza del nuovo onere, ad aumentare proporzionalmente l'importo di tutti i contributi previdenziali o di parte di essi.

L'articolo 15 della legge 24 dicembre 1969, n. 991, è abrogato.

**D E L N E R O**, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Vorrei sottolineare l'opportunità di dire: « Il Ministro di grazia e giustizia, con decreto

11ª COMMISSIONE

30° RESOCONTO STEN. (5 marzo 1975)

emanato di concerto con il Ministro del lavoro... ».

O L I V A . Faccio osservare che la norma dell'articolo 21 prevede soltanto un aumento, ma non anche una possibile diminuzione dei contributi. Penso pertanto che quanto meno una teorica ipotesi di equità dovrebbe imporre la previsione di una simile eventualità.

V A R A L D O . Se si vuole introdurre una modifica del genere, occorre allora creare un apposito comma.

D E L N E R O , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Per venire incontro alla richiesta del senatore Oliva invece di dire che « Il Ministro di grazia e giustizia... autorizza la Cassa stessa ad aumentare proporzionalmente l'importo delle quote... Contestualmente... ad aumentare proporzionalmente l'importo di tutti i contributi », si potrebbe stabilire che: « Il Ministro di grazia e giustizia... autorizza la Cassa stessa a modificare proporzionalmente l'importo delle quote... Contestualmente a variare proporzionalmente l'importo di tutti i contributi ».

Aggiungo inoltre che il Ministro di grazia e giustizia dovrebbe agire « di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ».

P E T R O N E . In linea di principio il senatore Oliva ha perfettamente ragione; vorrei tuttavia ricordare a me stesso e quindi alla Commissione che nel corso dell'esame di questo provvedimento abbiamo approvato un ordine del giorno con il quale, praticamente, abbiamo auspicato che la Cassa, verificato l'effettivo ammontare delle entrate conseguenti ai nuovi aumenti, valuti l'opportunità di elevare anche l'importo delle pensioni.

Noi, con questo disegno di legge, provochiamo un aumento dei contributi, mentre il presupposto di cui alla prima parte dell'articolo 21 si è già realizzato ove si tenga conto del vertiginoso aumento del costo della vita. In questo momento però, non si pos-

sono elevare contestualmente gli importi delle pensioni perchè tutta l'operazione avviata con il disegno di legge si rende necessaria per dare respiro finanziario alla Cassa in modo che essa, una volta eliminato il proprio *deficit*, possa funzionare meglio. A quel punto, ripeto, se il nuovo gettito si dovesse rivelare tale da consentire un'eventuale maggiorazione del trattamento pensionistico la Cassa dovrebbe attuarlo senza bisogno di ricorrere, naturalmente, ad ulteriori aumenti dei contributi.

Per questa ragione sarei dell'avviso di eliminare dal testo in esame il termine « contestualmente » per affermare, invece, che « eventualmente » il Ministro può aumentare, « se necessario », l'importo dei contributi.

O L I V A . Il suggerimento del senatore Petrone di inserire l'espressione « se necessario » mi sembra utile in quanto, dal testo dell'articolo 21 così come è formulato, sembrerebbe che tutto possa avvenire automaticamente. Si dice infatti che « Il Ministro di grazia e giustizia autorizza la Cassa, in corrispondenza del nuovo onere, ad aumentare proporzionalmente l'importo di tutti i contributi... » per cui si potrebbe pensare che, se le pensioni dovessero aumentare dell'1 per cento, dovrebbero aumentare dell'1 per cento anche i contributi.

Mi pare cioè che si faccia riferimento ad un meccanismo molto rigido mentre potrebbe anche avvenire che l'aumento delle pensioni si possa verificare senza il ricorso ad una maggiorazione contributiva.

L'ultima parte dell'articolo 21 potrebbe essere dunque così formulata: « Contestualmente il Ministro di grazia e giustizia autorizza la Cassa, in corrispondenza del nuovo onere e, se necessario, ad aumentare l'importo di tutti i contributi previdenziali o di parte di essi », eliminando la parola « proporzionalmente ».

D E L N E R O , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche in questo caso bisognerebbe far riferimento al concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.



M A R O T T A . Desidero far osservare che alle sedute della Cassa nelle quali si devono adottare importanti delibere intervengono funzionari delegati dal Ministero di grazia e giustizia i quali hanno la facoltà di approvare o non approvare i vari provvedimenti in esame. Perchè dunque, nel caso di questo articolo 21, si vuole stabilire che deve intervenire un decreto del Ministro di grazia e giustizia? Mi pare che in questo modo non facciamo altro che appesantire le procedure perchè, ripeto, la Cassa fin d'ora agisce sotto la vigilanza del Ministero.

P R E S I D E N T E . Le faccio notare, senatore Marotta, che l'articolo 21 fa riferimento all'aumento delle quote di pensione nonchè all'aumento dell'importo di tutti i contributi previdenziali, provvedimenti di rilevanza tale da giustificare, come del resto avviene per tutte le Casse di previdenza, almeno un decreto ministeriale. Dico « almeno » perchè per l'INPS, ad esempio, è addirittura necessaria una disposizione di legge.

M A R O T T A . Ma quando nel consiglio di amministrazione della Cassa c'è un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia con facoltà di approvare o meno una delibera, cioè con ampio mandato, quale bisogno c'è di un decreto ministeriale?

P R E S I D E N T E . Torno a ripeterle, senatore Marotta, che nel consiglio di amministrazione dell'INPS ci sono i rappresentanti del Ministero del lavoro ma, in nessun caso, quel consiglio si è arrogato il diritto di aumentare gli oneri contributivi o le pensioni senza una legge votata dal Parlamento.

Piuttosto, mi domando se il concerto tra il Ministro di grazia e giustizia e quello del lavoro, più che giustificato nella prima parte dell'articolo in esame in cui si parla dell'emanazione di un decreto, lo sia altrettanto in riferimento all'ultima parte laddove si stabilisce che « Contestualmente il Ministro di grazia e giustizia autorizza la Cassa... ». Nel caso si trattasse cioè, di una autorizzazione assai meno formalizzata mi

domando se sia opportuno un « concerto » con il Ministro del lavoro.

V A R A L D O . Mi pare che la questione si risolva intendendo che il termine « contestualmente » di cui all'ultima parte dell'articolo si riferisce allo stesso decreto da emanarsi, secondo la previsione della prima parte dell'articolo, per l'aumento dell'importo delle quote di pensione.

P R E S I D E N T E . Ritengo che la osservazione del senatore Varaldo sia logica e convincente.

A conclusione del dibattito, volendo tener conto di tutti i suggerimenti avanzati dai vari senatori intervenuti, che tuttavia non si sono concretati in emendamenti formali, mi permetterei di sottoporre all'attenzione della Commissione il seguente testo modificato dell'articolo 21.

« Il Ministro di grazia e giustizia, con decreto emanato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su parere del consiglio di amministrazione della Cassa, autorizza la Cassa stessa ad aumentare proporzionalmente l'importo delle quote di pensione ogni qualvolta l'indice del costo generale della vita, calcolato dall'Istituto centrale di statistica, subisca una variazione superiore al dieci per cento. Contestualmente il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, autorizza la Cassa, in corrispondenza del nuovo onere e se necessario, ad aumentare l'importo di tutti i contributi previdenziali o di parte di essi.

L'articolo 15 della legge 24 dicembre 1969, n. 991, è abrogato ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale testo dell'articolo 21.

(È approvato).

#### Art. 22.

Ogni norma legislativa incompatibile con le presente legge è abrogata.

(È approvato).

11<sup>a</sup> COMMISSIONE

30° RESOCONTO STEN. (5 marzo 1975)

Ricordo alla Commissione che, essendo già state approvate nella precedente seduta le tabelle A, B, C, D ed E allegate al disegno

di legge, non ci rimane ora che passare ad esaminare la tabella F, della quale do lettura:

## TABELLA F

La Cassa è tenuta a corrispondere la pensione, per 13 mensilità, ai propri iscritti e

superstiti aventi diritto, nelle seguenti misure:

CATEGORIE DI PENSIONI	Importo mensile
1. — Pensioni di anzianità agli infrasettantenni . . . . .	L. 150.000
2. — Pensioni di anzianità agli ultrasettantenni:	
— se il pensionato è stato cancellato dagli albi, o se il suo reddito, accertato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non è superiore a lire 3.000.000 . . . . .	L. 220.000
— se il pensionato conserva l'iscrizione agli albi ed il suo reddito, accertato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è superiore a lire 3.000.000 . . . . .	L. 150.000
3. — Pensioni di invalidità:	
— per coloro che si cancellano dagli albi . . . . .	L. 220.000
— per coloro che conservano l'iscrizione degli albi . . . . .	L. 100.000
4. — Pensioni di reversibilità delle pensioni di anzianità e di invalidità e pensioni indirette:	
— figli minori orfani . . . . .	L. 100.000
— coniuge superstite:	
a) senza figli minori a carico . . . . .	L. 100.000
b) maggiorazione per ogni figlio minore a carico . . . . .	L. 20.000

Gli iscritti che fruiscono della pensione di invalidità di lire 100.000 mensili e gli ultrasettantenni che fruiscono della pensione di anzianità di lire 150.000 mensili conseguono la maggiore pensione di lire 220.000 mensili a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della cancellazione dagli albi.

Il trattamento di pensione è cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione della previdenza sociale e con qualsiasi altra pensione ed assegno o trattamento di natura mutualistica e previdenziale e con le pensioni statali.

11<sup>a</sup> COMMISSIONE

30° RESOCONTO STEN. (5 marzo 1975)

Faccio presente alla Commissione che il relatore, senatore Torelli, ha presentato un emendamento tendente a sostituire il punto 2 con il seguente:

« 2. — Pensioni di anzianità agli ultrasessantenni: L. 220.000 ».

Con tale proposta si tende ad unificare la misura delle pensioni di anzianità a favore delle persone che, per l'appunto, hanno superato i 70 anni.

DEL NERO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Pur riconoscendo la validità sociale dell'emendamento proposto ritengo che una certa distinzione, ai fini della pensione, tra coloro che esercitano ancora l'attività professionale e coloro che, invece, non la praticano più dovrebbe sussistere. Comunque, mi rimetto alla decisione che la Commissione vorrà adottare.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento del senatore Torelli al punto 2 della tabella F del quale ho dato lettura.

(È approvato).

Per quanto riguarda il punto 3 della tabella F, il senatore Robba aveva fatto pervenire un emendamento tendente a modificare l'importo mensile della pensione di invalidità, per coloro che conservano l'iscrizione agli albi, nelle misure di lire 150.000 per gli infrasettantenni e di lire 220.000 per gli ultrasessantenni. Tale emendamento è decaduto per l'assenza del presentatore.

Al punto 4., dopo le parole « figli minori orfani » il senatore Torelli propone di aggiungere le altre « e figli maggiorenni inabili a carico ». Allo stesso punto 4 lettera b), il relatore propone altresì di aggiungere le parole « e maggiorenne inabile ».

PETRONI. Non sarebbe preferibile, per quanto riguarda il primo emendamento del relatore al punto 4, parlare di « figli maggiorenni totalmente inabili a carico »?

PRESIDENTE. Si potrebbe allora adottare la formula che mi pare sia di solito usata di « figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro a carico ».

OLIVA. Mi pare sia la soluzione giusta. A proposito dell'espressione « a carico » vorrei tuttavia ricordare che, di recente, alcune interessanti sentenze della Corte costituzionale hanno stabilito che questa condizione non debba essere considerata solo con riferimento all'epoca in cui è morto l'assicurato. Si potrebbe cioè anche verificare il caso di un'inabilità verificatasi successivamente alla cessazione della professione, ma anteriormente all'evento che dà luogo alla reversibilità.

Accenno solo all'argomento per sapere se il rappresentante del Governo può dirci quale sarà l'orientamento che il Ministero del lavoro intende seguire. Qual è il momento in cui si concretizza la situazione dell'« a carico »?

DEL NERO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il momento considerato è quello della morte dell'assicurato, che è l'evento che dà luogo alla reversibilità. Non si può considerare invece l'epoca del pensionamento.

PETRONI. Su questo argomento dei « figli inabili a proficuo lavoro » c'è tutta una fioritura di giurisprudenza. È chiaro comunque che una volta stabilito che per avere diritto alla pensione di reversibilità bisogna essere « inabili », al cento per cento, non ci sono problemi di interpretazione. In sostanza, se vi è inabilità solo parziale si nega la pensione. Non vi è dubbio però che il quesito posto dal collega Oliva sia rilevante: quando il genitore muore e lascia un figlio in quel momento inabile ed a carico, costui — effetto della reversibilità — gode della pensione. Ma può anche darsi che l'assicurato abbia un figlio che diventa inabile dopo un anno dalla sua morte, per cui, nella previsione che tale ipotesi possa verificarsi, potremmo togliere le parole « a cari-

11<sup>a</sup> COMMISSIONE

30° RESOCONTO STEN. (5 marzo 1975)

co », lasciando solo il riferimento all'inabilità.

**PRESIDENTE.** Non mi pare assolutamente possibile. Non possiamo concedere la pensione di reversibilità a un figlio di pensionato che diventasse inabile, magari a causa di un incidente, dopo tre o quattro anni dalla morte del genitore.

Piuttosto, dovremmo integrare anche lo emendamento del senatore Torelli alla lettera *b*) del punto 4 con la specificazione dell'inabilità « a proficuo lavoro ». Potremmo cioè aggiungere dopo le parole: « maggiorazione per ogni figlio minore a carico », le altre: « o maggiorenne inabile a proficuo lavoro ».

**GIULIANO.** La dizione dovrebbe comprendere, però, l'« a carico » anche nei confronti del « maggiorenne ».

**OLIVA.** Dovrebbe essere chiaro che l'« a carico » della lettera *b*) non è riferito al pensionato, ma al coniuge superstite, al quale si concede una maggiorazione per ogni figlio.

**PRESIDENTE.** D'accordo. La dizione finale, pertanto, dell'emendamento Torelli al punto 4. lettera *b*) della tabella potrebbe essere la seguente: « *b*) maggiorazione per ogni figlio a carico minore o maggiorenne inabile a proficuo lavoro ».

Se gli emendamenti del relatore al punto 4 saranno accolti, saranno concesse le pensioni di reversibilità ed indirette, nonché le maggiorazioni al coniuge, anche per i figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro a carico.

Secondo il senatore Torelli, però, dovrebbero restare immutati gli importi delle pensioni e delle maggiorazioni. Il senatore Ferralasco propone invece qualcosa di più, in quanto suggerisce di aumentare anche gli importi, portandoli rispettivamente a 120.000 e 30.000 mensili. È questo, in sostanza, il contenuto di un suo emendamento sostitutivo del punto 4, di cui do lettura:

« 4. — Pensioni di reversibilità delle pensioni di anzianità e di invalidità e pensioni indirette:

figli minori orfani . . . L. 120.000

figli maggiorenni invalidi » 120.000

Coniuge superstite:

a) senza figli minori a carico . . . . . L. 120.000

b) maggiorazione per ogni figlio minore a carico o maggiorenne invalido a carico » 30.000 ».

**TORELLI, relatore alla Commissione.** Il relatore apprezza la proposta di questi miglioramenti, ma se li approvassimo si supererebbe di gran lunga il miliardo e tale aggravio non è assolutamente sopportabile. Attraverso le variazioni alle entrate e alle uscite della Cassa che abbiamo fino a questo momento approvato, si conta di raggiungere, alla fine dell'anno finanziario, quell'equilibrio auspicato da tempo. Si tratta, come ho già detto, di coprire un disavanzo di 12 miliardi.

Abbiamo già apportato notevoli miglioramenti, tra i quali la concessione della tredicesima mensilità e l'abolizione della diversità delle pensioni di anzianità agli ultrasettantenni, ma non si può fare proprio di più con questa legge.

Prego, pertanto, il senatore Ferralasco di ritirare l'emendamento, tenendo anche presente l'ordine del giorno votato dalla Commissione nella seduta del 2 febbraio, in base al quale dopo un esperimento iniziale si potrà procedere ad una ulteriore sistemazione del settore.

**FERRALASCO.** Accolgo l'invito a ritirare l'emendamento. Desidero, però, far rilevare che noi non siamo un consiglio di amministrazione, ma il Senato della Repubblica. Secondo me, non possiamo accettare il principio di erogare alla vedova di un avvocato che percepiva una pensione di 220.000 lire mensili, una pensione al di sotto del 50 per cento. La mia proposta tendeva perciò a portare tale erogazione a circa il 60 per

11<sup>a</sup> COMMISSIONE

30° RESOCONTO STEN. (5 marzo 1975)

cento. Ad ogni modo, ripeto, ritiro il mio emendamento facendo specifico richiamo all'ordine del giorno votato dalla Commissione.

DEL NERO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo ha accolto l'ordine del giorno e ribadisce quanto in esso riportato.

PRESIDENTE. Con l'assicurazione data dal Governo che l'ordine del giorno viene interpretato come invito a valutare, in via prioritaria, il punto 4 della tabella F per i miglioramenti ai superstiti, mi pare che si possa prendere atto della precisazione del senatore Ferralasco a motivazione del ritiro dell'emendamento.

Metto adesso ai voti gli emendamenti al punto 4 presentati dal senatore Torelli con le precisazioni che siamo andati concordando nel corso del dibattito. Per maggior chiarezza do lettura del punto 4 come risulterebbe con le modifiche proposte:

« 4. — Pensioni di reversibilità delle pensioni di anzianità e di invalidità e pensioni indirette:

— figli minori orfani e figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro a carico . . . . . L. 100.000

— coniuge superstite:

a) senza figli minori a carico . . . . . » 100.000

b) maggiorazione per ogni figlio a carico minore o maggiorenne inabile a proficuo lavoro . . . . . » 20.000 ».

Metto ai voti il primo emendamento, concernente le pensioni di reversibilità e indirette ai figli.

(È approvato).

Metto ai voti il secondo emendamento, riguardante la maggiorazione, per i figli, a favore del coniuge superstite.

(È approvato).

Metto ai voti la tabella F quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvata).

Metto, infine, ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Resta inteso che la Presidenza curerà il coordinamento del disegno di legge, alla luce delle numerose modifiche introdotte, tenuto conto della complessità con cui si è svolta la discussione.

*La seduta termina alle ore 12,30.*

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici  
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO